

Farouk a casa



Se fosse stato applicato il blocco dei beni alla famiglia l'esito del sequestro Kassam sarebbe stato diverso. Una liberazione e tanti misteri: è stato pagato il riscatto? Che ruolo ha svolto Graziano Mesina, re del Supramonte?

«È la prova, la linea dura non serve»

Banditismo, sessant'anni di repressione e di sconfitte

Come sessanta anni fa, quando Mussolini scriveva al prefetto di Nuoro subito dopo l'uccisione del bandito Stochino, i governi ignorano i compiti della prevenzione nella lotta al banditismo sardo. Nei sequestri di persona la linea dura del blocco dei beni non serve. Quanto è stato pagato per la liberazione di Farouk? È vero che vi è stata una trattativa? E quale ruolo ha svolto Grazianeddu Mesina?

IGNAZIO PIRASTU

Il 18 gennaio 1928, subito dopo l'uccisione del famoso bandito di Arzana Saumele Stochino, il prefetto di Nuoro riceveva un telegramma del duce: «Colla uccisione del feroce bandito Stochino la mia consegna di annientare i resti della delinquenza sarda è stata obbedita (sic!) senza indugi. Invito Vostra Eccellenza a recare ai carabinieri che hanno liberato l'isola Eroica da un pericolo e da una vergogna i sensi del mio vivissimo elogio», firmato Benito Mussolini.

Sono trascorsi oltre 60 anni dal trionfo e sgrammaticato telegramma del Duce ma il banditismo in Sardegna non è stato annientato e, tra brevi periodi di stasi e terribili recrudescenze, ha segnato drammaticamente la nostra storia.

Il fatto è che i governi fascisti, prima, e quelli della Repubblica, fino ad oggi, hanno ignorato i compiti della prevenzione, hanno attuato una repressione inefficace e talvolta controproducente e, quel che è più grave, non hanno voluto affrontare le radici, le cause attive e permissive del fenomeno, quelle che hanno sede nella arretratezza economica, sociale e di costume di una vasta zona dell'isola e che possono es-

esperienza è interessante analizzare attentamente il sequestro del piccolo Farouk, il suo esito felice e, insieme, molto istruttivo.

La liberazione di Farouk è certamente merito dell'azione intelligente, della seria professionalità e della stretta intesa dei magistrati sardi, della polizia, dei carabinieri impegnati nel difficile caso, sostenuti da una partecipazione popolare di eccezionale ampiezza in tutto il paese; è doveroso anche dare atto al ministero dell'Interno e in particolare al capo della polizia dottor Pazzi, e a dirigenti di lunga esperienza specifica come il dottor Pazzi, di aver agito con saldezza di nervi e con la giudizioosa riservatezza che era necessaria.

Quel che, però, non si può tacere è che il felice esito della liberazione è stato possibile solo perché non è stata imposta, per fortuna, una delle più importanti disposizioni del governo, quella della cosiddetta «linea dura»: il blocco dei beni della famiglia.

Un giudizio compiuto su questa pericolosa disposizione non è possibile se non si ha chiara la natura, la caratteristica del sequestro di persona.

Il sequestro di persona è, tra i più feroci reati contro la persona, quello che ha più stretta analogia con la pena di morte. È un segno di civiltà che in Italia la pena di morte sia stata abolita per tutti, qualsiasi delitto abbiano commesso, ma non è stata abolita per le vittime del sequestro che, appunto come condannati a morte, vivono, talvolta per molti mesi, la terribile angoscia (che è poi la vera pena) di chi sa e attende di poter essere ucciso in



qualsiasi istante; questa era la spaventevole esperienza comune che ci veniva riferita dalle decine di sequestrati sentiti dalla commissione d'inchiesta. Dovrebbe essere evidente, ovvio, che quando un essere umano, bambino o adulto, è vittima di una tale tragedia, lo Stato ha il dovere assoluto, primario ed esclusivo, di renderlo libero al più presto e di aiutare con ogni mezzo i familiari impegnati a

salvare la vita del loro congiunto: è esattamente quello che, in questo caso, gli organi dello Stato sono riusciti a fare con successo; tra l'altro, se fossero mancati a quel loro dovere si sarebbero resi responsabili della trasformazione di un reato in corso, il sequestro, in uno ancora più grave, l'omicidio, il che non è lecito da nessun punto di vista. Si dirà che il dovere è anche quello di impedire l'e-

storsione ma l'impegno primario per liberare l'ostaggio non solo non contrasta, ma rende meno difficile l'individuazione e la cattura dei sequestratori.

È da dire che non vi era bisogno di questa prova clamorosa per giudicare non solo sbagliata ma pericolosissima la disposizione del blocco dei beni. In primo luogo, prima di entrare nel merito, è da dire che la disposizione non ha possibilità di essere efficace; si dimentica che un sequestro pone in gioco non un valore qualsiasi ma la vita di un figlio, di un padre, di un congiunto, e che i familiari non si fermeranno di fronte a nessun ostacolo per salvare quel loro bene supremo; unica via è pagare il riscatto, trattare il quantum da pagare, perché si sa che non si è mai avuto il caso di banditi che abbiano rilasciato spontaneamente l'ostaggio senza ricevere il riscatto o senza avere la garanzia del pagamento fondata sulla consegna di altro ostaggio.

Si aggiunga che oggi vi sono cento vie per utilizzare i propri beni anche se sono vincolati, dalle cambiali al giro di valuta estera, al credito di amici, al contratto di vendita posticipata, al rapporto di fiducia con le banche ecc. Peggio, molto peggio sarebbe il blocco si rivelasse efficace: dopo due, tre casi d'impossibilità di pagare, i familiari delle vittime dei sequestri successivi avrebbero un solo mezzo per salvare il loro congiunto, quello di non avvertire né magistrati né polizia e di avviare una occulta trattativa privata evitando la denuncia dell'avvenuto sequestro che gli impedirebbe

Pasquarelli contro il Tg1: «Troppo veloci»

«I mezzi di informazione devono prima di tutto contribuire alla liberazione degli ostaggi». Il direttore generale della Rai, Pasquarelli, ammonisce Bruno Vespa, il direttore del Tg1 che ha anticipato la notizia del rilascio di Farouk. E Vespa: «Noi abbiamo la coscienza perfettamente a posto». Ieri, assemblea al Tg1: «Ci sorprende che dalla direzione generale non arrivino apprezzamenti per il nostro lavoro».

ROBERTA CHITTI

ROMA «La funzione dei mezzi di comunicazione, in eventi drammatici come quelli che abbiamo vissuto, è contribuire al raggiungimento del traguardo primario, la liberazione di Farouk». Firmato Gianni Pasquarelli. A un giorno dal rilascio del ragazzo e dalle polemiche esplose sul ruolo dell'informazione, il direttore generale della Rai fa sue le dichiarazioni del padre di Farouk, quella pacata messa in stato d'accusa della stampa italiana. E ammonisce Bruno Vespa, il direttore del Telegiornale Uno che per primo ha dato la notizia del rilascio, anticipando di un'ora e quaranta la notizia della parte di polizia e Viminale e tirandosi addosso le accuse dei colleghi. Subito la replica di Bruno Vespa: «Il nostro Tg ha la coscienza perfettamente a posto». Assemblea di redazione, ieri, al Telegiornale Uno: «Siamo sorpresi che da parte della direzione aziendale non sia venuto alcun apprezzamento per un risultato e un comportamento che rilanciano il ruolo dell'informazione del servizio pubblico».

È il logico seguito della polemica che si è accesa sul mondo dell'informazione, e in particolare sul Telegiornale Uno, con il rilascio di Farouk. Già nella mattinata di sabato piovevano le accuse sull'«anticipazione» del rilascio che l'invitato della prima rete Pino Scaccia ha dato alle 23.05 servendosi delle informazioni ricevute da Graziano Mesina. «Hanno dato la notizia quando Farouk non era stato ancora consegnato in mano alla polizia», e ancora, «Si è corso il rischio di mettere in gioco la vita» commentano sabato pomeriggio il direttore del Tg1 Alessandro Curzi e del Tg2 Alberto La Volpe. All'anticipazione della prima rete viene imputata la mancata cattu-

ra dei banditi oltre all'«esclusiva» della notizia, ottenuta dall'informatore Mesina, si dice, a suon di milioni.

La cosa non è andata giù a Pasquarelli. Che il suo telegiornale di punta batte gli altri in velocità va bene. Ma che fornisca una versione diversa da quella del Viminale, che rinnova la leggenda di «Grazianeddu» Mesina facendolo passare come il mediatore del rilascio e mettendo in ombra il ruolo della polizia, questo no. Pasquarelli non lo digerisce. Specialmente ora che la Rai è arrivata alla frutta, stretta fra Berlusconi e una manovra economica che sta facendo pagare conti salati anche all'azienda di viale Mazzini.

«Non so come si siano svolti i fatti - sono convinto però che occorra dare la precedenza al traguardo primario e solo dopo, molto dopo, al resto, che pure non va sottovalutato». Cioè: i giornalisti dovevano aspettare la conferma ufficiale per annunciare la liberazione di Farouk. Vespa è costretto a difendersi per un'operazione che ha l'aria di essersi scoppiata fra le mani. Come già aveva detto al nostro giornale, il direttore spiega che il suo Tg ha «seguito per dieci giorni in silenzio una pista e abbiamo dato la notizia del rilascio solo quando abbiamo avuto la certezza. Poco conta in questo caso - continua Vespa - che la nostra certezza abbia per una volta preceduto quella degli investigatori». Si difende presentando il curriculum: «Il Telegiornale Uno non ha tradizioni di scoopismo. Quando la famiglia Kassam ha chiesto il silenzio stampa sulle indagini, siamo stati tra i pochissimi a rispettare sul serio. Siamo dunque certi che il giusto risentimento del padre di Farouk sia rivolto ad altri».

La produzione legislativa in materia previdenziale nel corso della X legislatura (1987-1992) è stata caratterizzata dall'orientamento, già presente nelle precedenti legislature, di inserire i provvedimenti di maggior rilievo economico e sociale nelle leggi finanziarie. Questo metodo non ha favorito uno sviluppo organico del sistema previdenziale né ha rispettato a pieno la coerenza sistemica dell'ordinamento giuridico. Tale difetto ha suscitato l'intervento reiterato della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione con sentenze di grande rilievo, sulla valutazione delle quali si è aperto un dibattito assai vivo.

Manca uno sviluppo organico del sistema previdenziale

Sul versante della nomina modificativa di parti significative del sistema previdenziale e pensionistico il contributo del legislatore è stato scarso. Le leggi con tali caratteristiche si contano sulle dita di una mano. Il primo provvedimento di rilievo della legislatura è stato la legge 13-5-1988 n. 153 che prevede per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonché delle relative maggiorazioni e la loro sostituzione con un'assegno per il nucleo familiare. Con questa legge si è instaurata una nuova disciplina che fa perno su una diversa composizione dei nuclei familiari e differenzia l'assegno sia in rapporto al numero dei componenti che al reddito del nucleo.

Il 1989 ha fatto registrare l'approvazione della legge 9-3-1989 n. 88 di ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail, una legge che ha modificato in senso largamente positivo il volto del massimo ente previdenziale e dell'Inail. Punti qualificanti di questa legge sono la definizione degli ambiti della funzione politica e di quella tecnica e il riordino della gestione finanziaria in coordinata nella separazione tra interventi previdenziali e assistenziali. Con la legge n. 88 si è voluto interrompere una politica che negli anni aveva accolto alle gestioni previdenziali (e quali, come tutti sanno, sono finanziate dai contributi dei lavoratori e delle imprese) interventi di natura assistenziale di preta competenza finanziaria dello Stato; ma la sua piena attuazione non si è an-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguilà, avvocato Funzione pubblica Cgil. Piergiorgio Alessi, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario. Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrwane Mushi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Negro, avvocato Cdl di Roma

Manca uno sviluppo organico del sistema previdenziale

cora realizzata.

L'anno successivo è stata approvata la legge 3-8-1990 n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, che rinnova completamente l'intera materia delle pensioni e della contribuzione di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Questo provvedimento ha registrato molti consensi e qualche dissenso. Il suo maggiore limite ci sembra quello di natura strettamente culturale, di aver preso a modello l'impianto di una legge ampiamente superata come la legge n. 153 del 1969 (che riguarda i lavoratori dipendenti) e della quale da anni si aspetta la riforma. Alla legge n. 233, tuttavia, si deve ascrivere il merito di aver ammodernato, con risultati apprezzabili, la vecchia normativa.

La cassa integrazione

Nel 1991 ha visto la luce la legge n. 233 che fondamentalmente ridisegna l'istituto della Cassa integrazione la sua funzione primaria di sostegno temporaneo alle imprese presso le quali si riscontra una eccedenza occasionale di manodopera e dall'altro ha previsto a tutela dei lavoratori per i quali non esiste una effettiva possibilità di reimpiego, l'erogazione di una indennità di mobilità. La legge ha, altresì, esteso l'ambito degli interventi ordinari di cassa in-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguilà, avvocato Funzione pubblica Cgil. Piergiorgio Alessi, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario. Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrwane Mushi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Negro, avvocato Cdl di Roma

Manca uno sviluppo organico del sistema previdenziale

tegrazione a due categorie tradizionalmente escluse da questa disciplina quali gli impiegati e i quadri.

È di pochi mesi, infine, la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5-2-1992, n. 104), che detta importanti norme sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Garantisce, inoltre, il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di rilievo tesse, nella maggior parte dei casi, al riordino e alla tutela di pezzi di previdenza, di microscopi previdenziali relativi a specifiche categorie di cittadini o a fronteggiare situazioni di natura congiunturale. Esse sono, ovviamente, più numerose. Scorrendo l'elenco - per forza incompleto - si riesce a leggere l'orientamento della maggioranza parlamentare che si è quasi esclusivamente preoccupata di intervenire in favore di categorie professionali di alta specializzazione. Ecco l'elenco:

- L. 29-12-1987 n. 546, «norme in materia di maternità per le lavoratrici autonome», che prevede la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio;

- L. 31-10-1988 n. 480 recante «Modificazioni della normativa relativa al Fondo previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea» che detta una vera e propria revisione delle più importanti del fondo;

- L. 5-3-1990, n. 45 che di-

In caso di licenziamento illegittimo i contributi vanno pagati

Se un lavoratore viene reintegrato nel posto di lavoro in base alla legge 108/90 e l'azienda paga le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento illegittimo alla data di reintegro, spettano sulle citate somme i contributi laps, in altri termini, il lavoratore potrà recuperare le somme ai fini pensionistici?

Sante Zironi
Genova

Per il diritto alla contribuzione occorre distinguere se si tratta di «reintegrazione» (ex articolo 18 della legge 300/70 come modificato dall'articolo 1 della legge 108/90) ovvero di «riassunzione» (ex articolo 8 della legge 604/66 come modificato dall'articolo 2 della legge 108/90). Nel caso di licenziamento «reintegrato» nel posto di lavoro (come è indicato dalla lettera a) seguito di licenziamento riconosciuto illegittimo in quanto o giustificato motivo, il rapporto di lavoro non è interrotto. Pertanto il giudice, nell'ordinare la reintegrazione, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno di licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione. La contribuzione va commisurata alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se non vi fosse stato il licenziamento e non anche alla eventuale quota superiore alla quale il datore di lavoro dovesse essere condannato ai fini del risarcimento del danno.

L'obbligo della contribuzione per lo stesso periodo permane anche se il lavoratore in sostituzione della reintegrazione, chiede l'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto prevista dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/70 (nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 108/90) o, comunque, non ri-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Illustriamo il sistema di calcolo per le colf

Più volte è stato indicato ai lettori il calcolo da seguire per sviluppare la misura del trattamento di fine rapporto che va pagato alla colf al momento del licenziamento. Non voglio che mi sia fatto il calcolo, ma chiedo che venga di nuovo illustrato il sistema di calcolo, tenuto conto che la colf è stata assunta nel giugno 1984.

Teresa Montersil
Roma

Cogliamo l'occasione per fornire una risposta generale alle domande e ai quesiti dei lettori. Occorre dividere l'anzianità di servizio in tre distinti periodi: fino al 31 maggio 1982 (regolamento dall'articolo 17 della legge 339/58 nel testo modificato dalle sentenze della Corte costituzionale 85/72 e 72/73); dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989 e dal 1° gennaio 1990 (regolamenti dall'articolo 2120 del Codice civile nel testo novellato dall'articolo 1 della legge 297/82). Nel caso più frequente di una collaboratrice domestica con meno di 24 ore settimanali va determinata la paga giornaliera relativa al mese di maggio 1982 (retribuzione mensile di maggio 1982 comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio per 13 diviso 312) e moltiplicarla per il numero di giornate da valere ai fi-

A nostro avviso avresti maturato i 30 anni

Sottopongo un mio problema sul quale l'Inps di Chieti da sei mesi non mi fornisce una risposta:

- Arruolato in Marina in data 10/09/1958 e congedato su mia richiesta il 30/09/1967 per questo periodo ininterrotto di lavoro e adire per sapere il numero di accreditamento contributivo e il numero di anni spettanti ai contributi;

- desidero inoltre sapere se risponde a verità che il periodo di imbarco agli effetti dei versamenti valgono 1,4 e se così fosse prego di tener presente che dal 1/10/1959 al 15/3/1963 sono stato imbarcato su vane unità della Marina militare - allego copia estratto matricolare;

- successivamente dal 14/5/1970 ininterrottamente a tutt'oggi presto lavoro in qualità di 1° operaio, per cui gradirei sapere la mia anzianità contributiva.

Vorrei avere una risposta chiara per poter usufruire della Legge Marini - 30 anni di contributi - per il prepensionamento.

Lettera firmata

Stiamo nella assoluta impossibilità di dare una risposta precisa sulla anzianità contributiva. La sede Inps, nel rispetto dell'articolo 54 della legge 88/89, deve dare la necessaria informazione. Data l'urgenza necessaria di conoscere con esattezza la posizione assicurativa, consigliamo di richiedere l'intervento della locale sede Inca-Cgil (o di quella provinciale). A nostro avviso, sommando i nove anni di servizio militare ai 22 anni di iscrizione all'Inps, dovresti avere maturato i 30 anni richiesti. È bene che il dato sia confermato dalla sede Inps.

Per il periodo di volontariato nel Corpo equipaggi militari marittimi (Cemmi) la sede Inps deve chiedere la posizione assicurativa all'apposito reparto dell'ex Cassa della previdenza marinara. I periodi di effettiva navigazione vanno prolungati del 40% recatando all'Inps ai sensi dell'articolo 25 della legge 413/84, sempre che nell'intera posizione assicurativa vi siano periodi, successivi all'imbarco, non coperti da contribuzione.